

Milano, 27 luglio 2020

Spettabile
Gruppo Agenti Zurich
Sede

Oggetto: Protocollo d'intesa Zurich – Gruppo Agenti Zurich (GAZ) – Bozza 9 giugno 2020

Il Sindacato,

- esaminata la documentazione trasmessa dal Gaz in merito all'oggetto;
- preso atto della lettera trasmessa alla rete dal Presidente e dal Consiglio Direttivo del Gruppo agenti Zurich, del 26 giugno 2020;
- ascoltato in audizione informale il presidente Enrico Ulivieri, il giorno 6 luglio 2020;
- ha ricevuto notizia che il documento nella versione priva della filigrana "Draft" è pervenuta all'attenzione del Gaz da parte di Zurich nella giornata dell'audizione e che pertanto non è stata ancora formalmente sottoscritta;
- informato del fatto che la stesura definitiva ricalca la bozza trasmessa al sindacato;
- considerato che gli allegati al protocollo non sono da considerarsi definiti e che non è al momento disponibile la bozza dell'informativa privacy;

esprime le seguenti osservazioni e contributi sul testo del Protocollo in oggetto.

"Dati industriali e data base".

- a. Il Protocollo definisce dati industriali quelli definiti "Dati Zurich" tra i quali sembrano rientrare l'identificazione del cliente (ad esempio: nome e cognome, indirizzo, codice fiscale) oppure dati relativi all'oggetto dell'assicurazione (ad esempio: tipo e targa di un veicolo) che nulla hanno a che vedere con le c.d. "Informazioni segrete" oggetto di tutela di cui agli artt. 98 e 99 del D.Lgs 30/2005 c.d. Codice della proprietà industriale, richiamato nel Protocollo; informazioni che non possono essere riconducibili alla proprietà industriale di Zurich. In proposito si considera che ai fini del Codice della proprietà industriale, l'espressione "proprietà industriale" comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali "riservate" e nuove varietà vegetali. Peraltro, al punto 91 del provvedimento AGCM 2013, promosso da SNA, si ribadisce il concetto di disponibilità e fruibilità dei dati relativi alla clientela, necessari all'Agente nello svolgimento della propria attività di intermediazione.

Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R.

- b. E' bene delineare che nell'ambito della catena assicurativa modificata dall'introduzione del GDPR i dati identificativi il cliente e quelli attinenti il rischio assicurato devono definirsi di proprietà del cliente stesso o del potenziale tale, e sono affidati all'intermediario dal cliente per il loro trattamento con la finalità di cui all'art.106 D.Lgs 209/2005. In proposito si aggiunge che il Trattamento del dato -ove possibile- da parte di soggetti terzi che non entrano in contatto con il cliente deve necessariamente essere evidenziato nella informativa privacy resa all'interessato dall'Agente Titolare.
- c. Altresì, in merito alla banca dati per la gestione dell'attività di intermediazione assicurativa, si deve considerare che la legge 633/1941 sul Diritto d'autore, richiamata nel Protocollo, intende per "banca dati" la creazione originale dell'ingegno consistente nell'aggregazione di dati che per scelta o per disposizione possono dirsi creazioni intellettuali dell'autore; precisando la legge che l'opera dell'autore della "Banca dati" non investe i diritti sui dati inseriti. Degno di tutela è infatti il c.d. "Costitutore" di cui all'art. 102 bis della legge in parola. Ovvero colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro. Pertanto, indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, invero "il Costitutore" di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

Ciò premesso, non è condivisibile la prescrizione secondo cui i dati dei clienti, entrati a far parte nella titolarità della Compagnia di assicurazioni nell'ambito della gestione del contratto di assicurazione, possa definirsi un "dato industriale di Zurich". Ma, conformemente alla legge, l'Agente, su "incarico" di fatto del Cliente, dovendo -anche ai sensi della IDD- servire al meglio il cliente eventualmente ricorrendo alle collaborazioni (Legge 221/2012), è indubbio che riceva e tratti una serie di dati personali funzionali alla già menzionata attività di intermediazione assicurativa. Ne consegue che l'Agente determina le finalità e le modalità di trattamento di tali dati e pertanto, non può che assumere la qualifica di "Titolare del trattamento dei dati personali", oltretutto di proprietario, autonomo gestore, della relativa banca dati agenziale; e ciò indipendentemente dal fatto che l'Agente rivesta al contempo la figura di "Responsabile" dei dati per conto della compagnia di assicurazione.

Pertanto, non sono condivisibili i punti del protocollo d'intesa, là dove si pongono limiti al libero esercizio imprenditoriale e professionale dell'Agente di assicurazioni nel trattamento dei dati dei clienti. In proposito, dunque, si richiama l'esigenza di modifica delle definizioni per quanto attiene ai dati, nonché ai limiti contenuti nel punto 3, art.2; punti 3, 4, 5, 6, 7, art. 3; punto 3, art.5; punto 1, art. 6, lesivi dei diritti -non alienabili- degli Agenti.

Ferma dunque la necessità delle modifiche sopra esposte, si ritiene di evidenziare inoltre quanto segue.

"Mandato"

Il Sindacato esprime la propria contrarietà sulla prescrizione che tale Protocollo, rientri nella sfera di applicazione del mandato agenziale, per i potenziali effetti negativi o distorsivi sul mandato medesimo.

Fondato nel 1919 – Aderente al B.I.P.A.R.

“Durata”

Il Sindacato ritiene che la durata indeterminata del Protocollo costituisca una criticità. Pertanto, invita il Gruppo a considerare in prima applicazione un periodo non superiore a 3 anni e l’opportunità di incontri periodici semestrali con la compagnia per ogni valutazione sulla base delle problematiche insorte nella concreta operatività.

“Corrispettivo”

Il Sindacato esprime contrarietà circa l’indeterminatezza del corrispettivo in favore dell’Agente per quanto attiene il riferimento ai dati non essenziali di cui al punto 2, art. 6 oltre ad evidenziare che è un dato acquisito dall’agente in qualità di titolare la cui cessione previo versamento di una somma dovrebbe essere determinata unicamente dall’intermediario Agente (che peraltro all’atto dell’acquisizione del consenso dal cliente, nella propria modulistica, dovrà prevedere la cessione a terzi del dato).

“Violazione protocollo”

Il Sindacato esprime contrarietà alla disposizione che risarcisce l’agente per le eventuali violazioni del Protocollo da parte della compagnia, solo in seguito ad accertamento giudiziario, e invita il Gruppo a valutare l’opportunità dell’utilizzo dell’arbitrato.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si porgono i più cordiali saluti.

Il Componente E.N. Responsabile
Accordi Integrativi
Andrea Lucarelli



Il Presidente Nazionale SNA
Claudio Demozzi

